

Codice A1813A

D.D. 11 luglio 2016, n. 1728

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 30/16 per la realizzazione di interventi di ripristino dello stato dei luoghi in un tratto lungo la sponda del torrente Rumiano in Comune di Cumiana (TO). Richiedente: Sig. Segà Elia.

Con nota in data 10.08.2015 acquisita al protocollo di questo Settore in data 12.08.2015 al n. 42575 il Sig. Segà Elia (omissis), ha presentato istanza per la realizzazione di interventi consistenti nel ripristino dello stato dei luoghi lungo la sponda sx del torrente Rumiano in comune di Cumiana secondo quanto dettagliatamente descritto e rappresentato negli elaborati grafici allegati all'istanza a firma dell'ing. Luciano Bauducco n. 4508 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, costituiti, da relazione tecnica e da un fascicolo di tavole grafiche, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avviso delle operazioni di che trattasi è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Cumiana dal 09.10.2015 al 23.10.2015 e restituito a questo Settore con nota in data 30.05.2016 prot. 4543. Nel periodo di pubblicazione il Comune di Cumiana ha fatto pervenire proprie osservazioni con nota in data 16.10.2015 prot. 7488.

Il richiedente ha provveduto al versamento delle spese istruttorie richieste da questo Settore con propria nota in data 10.09.2015 prot. 45793/A1813A.

Funzionari incaricati del Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino hanno effettuato visita sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, l'esecuzione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- e l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste le ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;

- visti l'art. 12 della l.r. 37/2006, la D.G.R. n 72-13725 del 29.03.2010 e la D.G.R. n.75-2071 del 17/05/2011 recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici;
- visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti,

determina

di autorizzare ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, il Sig. Seg. Elia (omissis) all'esecuzione degli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, agli atti del Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione ai lavori previsti in progetto potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale dell'alveo del corso d'acqua in argomento, nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinte dei terreni, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, sovraccarichi, ecc.); i piani di appoggio delle strutture di fondazione dovranno essere posti ad una quota prevista dagli elaborati progettuali;
3. le opere di difesa spondale dovranno essere risolte per un tratto di sufficiente lunghezza e idoneamente immorsate a monte nell'esistente sponda, mentre il paramento esterno delle medesime dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
4. i manufatti di difesa spondale dovranno essere mantenuti ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
5. il materiale litoide demaniale proveniente dagli eventuali scavi in alveo per la realizzazione delle opere previste in progetto dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di eventuali murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;
6. è fatto divieto assoluto ogni altra forma di asportazione di materiale litoide demaniale d'alveo;
7. durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché l'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;
8. le sponde, le opere di difesa esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
9. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
10. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene dei corsi d'acqua; pertanto codesta Amministrazione dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente ad eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
11. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del

richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

12. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;

13. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

14. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche agli interventi, o anche di procedere alla revoca del presente atto, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che l'intervento stesso sia, in seguito, giudicato incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

15. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;

16. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminati i lavori, il richiedente dovrà inviare apposita dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli stessi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

17. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

18. ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1486/1914 e l.r. 37/2006, per tutte le lavorazioni in alveo che comportino la messa in secca, anche parziale, di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire il recupero della fauna ittica, la Ditta esecutrice dei lavori è tenuta ad acquisire la prescritta autorizzazione da parte della Città Metropolitana di Torino –Servizio Tutela Flora.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Adriano Bellone